

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica

MATERA

La presente determinazione n. 82 del -2 SET. 2013 è stata affissa all'albo dell'A.T.E.R.

dal -2 SET. 2013 al _____.

Matera, _____.


IL DIRETTORE
(dott. Luigi Vergari)

L'anno duemilatredecim il giorno due del mese di settembre, il
Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale, dott. Vito Ruggieri, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 82/2013 DEL -2 SET. 2013

OGGETTO: Autorizzazione a fruire del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26-3-2001, n. 151, per n. 17 giorni del mese di settembre 2013

Responsabile della Posizione Organizzativa Personale
(dott. Massimo Cristallo)


Il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale

Vista la pratica predisposta dal Responsabile della posizione organizzativa "Personale";

Vista la circolare Inpdap n. 2 del 10-1-2012;

Visto l'art. 42, comma 5, del d.lgs. del 26.3.2001, n. 151, nel testo modificato dal d.lgs. 18/7/2011, n. 119;

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, Servizio Studi e Consulenza Trattamento Personale, 3 febbraio 2012, n. 1;

Vista la nota prot. n. 9837 del 9-8-2013 con la quale la dott. Maria Benedetta Di Lecce, nata a Matera il 25-2-1970, dipendente in servizio presso l'Ufficio Appalti e Legale dell'Azienda, ha chiesto un periodo di "congedo straordinario", ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26-3-2001, n. 151, per assistere il proprio coniuge, convivente, affetto da handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, nel mese di settembre 2013 per n. 17 giorni così articolati:

- dal 2 al 13 settembre;
- il 19 settembre;
- dal 23 al 26 settembre

e che con la medesima nota ha comunicato di avvalersi, nell'ambito dello stesso mese, nei giorni 27 e 30, di n. 2 giorni di permesso ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/92;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 18 aprile 2007, n. 158, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche **per il coniuge convivente** con «soggetto con handicap in situazione di gravità», il diritto a fruire del congedo ivi indicato;

Verificato che la suddetta dipendente ha già fruito di congedo allo stesso titolo e che non ha superato il limite individuale di due anni previsto dalla normativa richiamata;

Vista la nota della dott. Maria Benedetta Di Lecce, acquisita al protocollo n. 118 del 7.1.2013, da cui risulta la permanenza dei requisiti di legge per il diritto de quo;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta prot. n. 9837/2013 della dott. Maria Benedetta Di Lecce e, pertanto, di concedere alla medesima dipendente un periodo di "congedo straordinario retribuito", ai sensi dell'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel mese di settembre 2013 per n. 17 giorni così articolati:

- dal 2 al 13 settembre;
- il 19 settembre;
- dal 23 al 26 settembre;

Considerato che l'accoglimento della richiesta sopra indicata è subordinato al permanere delle condizioni verificate al momento della presentazione della domanda stessa, le cui variazioni dovranno essere immediatamente comunicate all'Azienda a cura della dott. Maria Benedetta Di Lecce;

Tenuto conto che la richiamata circolare n. 1/2012 chiarisce che il dipendente che assiste una persona in situazione di *handicap* grave, **anche diversa dal figlio**, può fruire nell'ambito dello stesso mese del congedo ex art. 42, commi 5 ss., d.lgs. n. 151 del 2001 e dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992,

Tenuto conto che in relazione al **trattamento economico** spettante al lavoratore durante il congedo, la predetta circolare n. 1/2012 evidenzia che il nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che il dipendente che fruisce del congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ma con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento, e che pertanto l'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, con esclusione degli emolumenti variabili della retribuzione accessoria, che non abbiano, cioè, carattere fisso e continuativo, mentre ai sensi del comma 5-quinquies del citato articolo, i periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio;

Considerato che la presente determinazione non comporta maggiore spesa;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che la dott. Maria Benedetta Di Lecce, in servizio presso l'Ufficio Appalti e Legale dell'Azienda, è collocata in "congedo straordinario" per assistere il proprio coniuge, convivente, affetto da handicap in situazione di gravità, per effetto dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, nel mese di settembre 2013 per n. 17 giorni così articolati:
dal 2 al 13 settembre;
il 19 settembre;
dal 23 al 26 settembre;
e che l'autorizzazione del predetto beneficio è subordinata al permanere delle condizioni di legge verificate al momento della presentazione della domanda stessa, le cui eventuali variazioni dovranno essere immediatamente comunicate all'Azienda a cura della medesima dott. Di Lecce;
3. Di dare atto, altresì, che il trattamento economico sarà corrisposto al suddetto dipendente secondo le modalità previste dal nuovo comma 5-ter dell'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001, tenuto conto di quanto riportato nelle circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2012 e dell'Inpdap n. 2/2002;
4. Di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici interessati per gli atti di rispettiva competenza e all'Amministratore Unico per opportuna conoscenza.
5. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione

Il Dirigente

(dott. Vito Ruggieri)

